



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ACCORDO QUADRO PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE PER IL LAVORO IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI NEL MERCATO DEL LAVORO.

In data primo marzo dell'anno duemiladieci fra

la Regione Autonoma della Sardegna rappresentata dal **Presidente** e dall'**Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale**

E

Le **Province** di

- Cagliari
- Carbonia-Iglesias
- Nuoro
- Ogliastra
- Olbia-Tempio
- Oristano
- Sassari
- Villacidro-Sanluri

- L'ANCI (Associazione nazionale dei Comuni della Sardegna)
- ITALIA LAVORO S.p.A. c/o IN.SAR. S.p.A.

Le Organizzazioni Sindacali Confederali Regionali dei lavoratori

- CGIL
- CISL
- UIL
- UGL



Le Organizzazioni di Rappresentanza regionale dei Datori di lavoro

- Confindustria Sardegna
- API SARDA
- Lega regionale delle Cooperative e Mutue
- Confcooperative unione regionale
- A.G.C.I. regionale
- Uinci regionale
- C.N.A. regionale
- Confartigianato regionale
- C.A.S.A. regionale
- C.L.A.A.I. regionale
- Confesercenti regionale
- Confcommercio regionale
- EBAS (Ente bilaterale per l'artigianato)
- Confagricoltura
- Coldiretti
- CIA
- Unione Coltivatori Italiani
- CESFOP c/o ANAP Sede Formativa Santa Giusta

PREMESSO CHE

- la grave situazione in cui versa il sistema economico e sociale della Sardegna necessita di risposte adeguate ed in grado nell'immediato di contenere il disagio di numerosi lavoratori ed aziende che hanno presentato nello scorso 2009 e rinnovato per il 2010 la richiesta di



interventi a carico delle risorse pubbliche all'uopo stanziare relative alla concessione degli ammortizzatori sociali da concedersi attraverso le procedure ordinarie e in deroga;

- per quanto riguarda le procedure ordinarie di concessione dei trattamenti della CIGS e della mobilità ex-lege n. 223 del 1991, la Regione interviene secondo le competenze ad essa demandate e strutturate legislativamente con la L.R. n. 20 del 2005 nell'ambito della quale sono state decentrate alcune importanti funzioni al sistema delle Province e delle Autonomie Locali in genere;
- per quanto invece attiene le procedure di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga la Regione esercita, anche in funzione di quanto previsto dall'art. 2 comma 36 della L. 22 dicembre 2008, n. 203 (Finanziaria dello Stato del 2009) e successive modificazioni ed integrazioni, maggiori e più incisive competenze;
- la normativa di cui sopra ha consentito la sottoscrizione dell'Accordo Istituzionale tra il Ministro del Lavoro e l'Assessore Regionale del lavoro in data 29 aprile 2009, attuativo dell'accordo Stato/Regioni-Province autonome del 12 febbraio 2009, in funzione del quale si è convenuto il cofinanziamento degli interventi di sostegno al reddito derivanti dalla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nella proporzione del 70% a carico dello Stato e del 30% a valere sulle risorse Regionali rinvenienti sia dal PO FSE 2007/2013, in specifico sugli ASSI Adattabilità ed Occupabilità, che dai bilanci regionali;
- ai sensi dell'Accordo del 29 aprile 2009, valido per un biennio, o comunque fino all'utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, pari a € 39.000.000,00, quale quota parte dello Stato per la concessione ovvero il rinnovo dei trattamenti in deroga, implementabili a richiesta della Regione fino alla copertura di tutte le istanze che dovessero essere proposte, possono essere concessi e/o rinnovati i trattamenti medesimi;
- la Regione al fine di attuare e supportare sinergicamente le misure contenute nelle LL.RR. n. 3 del 2008, n. 1, n. 3 e n. 5 del 2009 ha aderito al programma "WELFARE TO WORK", quale azione di sistema complessivo in grado di rispondere strategicamente ed efficacemente agli effetti della crisi e, in prospettiva, di impostare nuove metodologie volte a consentire il rilancio dell'occupazione in un quadro di condivisa assunzione di responsabilità, in attuazione del principio di leale collaborazione e di sussidiarietà sia verticale che orizzontale, anche attraverso la costituzione di tavoli di indirizzo a livello territoriale;



- in questo delicato contesto economico occorre definire celeri procedure in grado di rispondere efficacemente alle aspettative dell'utenza maggiormente svantaggiata, in particolare e nell'immediato procedere al rinnovo semplificato dei trattamenti in deroga, concessi con gli "Accordi istituzionali" sottoscritti tra le Istituzioni competenti, le OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro, l'INPS regionale e la D.R.L del Ministero del Lavoro, in data 6 marzo, 19 maggio, 6 ottobre, 13 novembre e 30 dicembre 2009;
- occorre anche addivenire alla definizione di un omogeneo e condiviso sistema di regole, funzionali alla costituzione di un organico quadro, che sovrintenda la redazione dei programmi di impiego e di reimpiego di soggetti svantaggiati nel MDL, che eviti la frammentarietà degli interventi e consenta, avuto riguardo alla condizione soggettiva dei lavoratori potenzialmente beneficiari dei percorsi ed all'importanza strategica dell'Azienda interessata, anche con specifico riferimento alla rilevanza internazionale della stessa, di utilizzare al meglio e più efficacemente la strumentazione di cui la Regione con le parti sociali interessate si è dotata;
- la Regione intende sostenere, anche con risorse proprie, i processi di cui sopra mediante l'erogazione di un sostegno economico atto a favorire l'accesso dei lavoratori alle politiche attive del lavoro appositamente gestite in loro favore dai Servizi per l'impiego attraverso i preposti Centri Servizi per il Lavoro, la cui titolarità è posta in capo alle Province dalla già richiamata L.R. n. 20 del 2005, attuativa del DLgs n. 180 del 2001;
- la Regione intende valorizzare il ruolo e le prerogative del sistema degli Enti Territoriali mediante ulteriore e condiviso decentramento di funzioni rafforzando, nel contempo, il proprio ruolo di governance orizzontale dei processi, anche attraverso l'immediata costituzione della "Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro" di cui all'art. 11 della L.R. n. 20 del 2005, peraltro in corso.

TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE:

- 1) la Regione, in accordo con la Direzione Regionale dell'INPS e con la Direzione Regionale del Lavoro si impegna ad introdurre nel sistema delle concessioni dei trattamenti in deroga ogni possibile semplificazione, in particolare:



- a procedere al **rinnovo** dei trattamenti concessi nel 2009, ed erogati dall'INPS in attuazione all'accordo Stato/Regione del 29 aprile 2009, a seguito della sottoscrizione di uno specifico **Verbale di Accordo quadro Istituzionale** di carattere generale, mediante l'acquisizione di una semplice istanza amministrativa da parte del Datore di Lavoro, corredata da un accordo sindacale sottoscritto in sede aziendale e contenente l'attestazione dei nominativi dei lavoratori ai quali confermare l'erogazione del sostegno al reddito, all'interno della quale sono altresì contenute le notizie utili alla definizione del trattamento;
- la Regione, l'INPS e la DRL, congiuntamente, metteranno a disposizione dei datori di lavoro un apposito format al fine di semplificare la produzione dell'istanza;
- la Regione, di concerto alla DRL ed all'INPS, autorizzerà i trattamenti mediante l'emanazione di un'apposita determinazione direttoriale che consentirà all'Azienda la presentazione dell'istanza alla Direzione Regionale del Lavoro per l'emanazione del decreto di pagamento dei trattamenti;
- le OO.SS. proporranno la conferma del trattamento di mobilità ed in caso di assenza sarà la Regione a farsi carico della definizione della procedura di concessione in termini autonomi. Le concessioni saranno disposte mediante l'emanazione di specifica determinazione direttoriale corredata dall'elenco dei lavoratori interessati sulla base della quale l'INPS procederà all'erogazione dei trattamenti, una volta acquisite dai lavoratori interessati le necessarie attestazioni;
- rispetto alle nuove concessioni, sia sul versante della CIGS che della mobilità, avuto riguardo anche all'introduzione di interventi per i lavoratori interessati da contratti di lavoro atipico, che costituirà oggetto di specifico approfondimento tecnico, il **Verbale di Accordo quadro Istituzionale** dovrà contenere le fasi di riconoscimento del trattamento, in termini generali analogo a quello sopra descritto. Fino al possibile decentramento delle funzioni alle Province, le procedure rimarranno in capo alla Regione che, in prospettiva, svolgerà il ruolo di Governance dell'intero sistema concessorio;



- 2) la **Regione, le Istituzioni Locali e le Parti Sociali e Datoriali**, al fine di omogeneizzare e rendere organici gli interventi di politiche attive per il lavoro convengono che, per sostenere i lavoratori nei vari percorsi di reimpiego individuale o collettivo, mediante l'acquisizione di nuove competenze professionali, di informazioni finalizzate all'orientamento nel MDL, di consulenze finalizzate all'autoimpiego o in generale rivolte a favorire processi di autoimprenditorialità in forma singola o associata, possano essere erogati dei **bonus** anche mensili, a carico delle risorse regionali appositamente individuate, a titolo di sostegno economico per favorire i percorsi intrapresi.

In tal senso sarà costituito uno specifico Fondo gestito per il tramite dell'INPS, ovvero il bonus potrà essere erogato anche dalle Aziende titolari del rapporto di lavoro.

Rispetto a quanto sopra, nell'individuazione dei lavoratori beneficiari dei trattamenti, ed entro i limiti delle risorse regionali disponibili ed all'uopo specificatamente individuate in bilancio, dovranno tenersi in debita considerazione le seguenti priorità:

- l'appartenenza ad Aziende la cui collocazione nel mercato internazionale ne costituisce un valore strategico ed aggiuntivo per il sistema economico regionale, in tal senso dovrà considerarsi anche l'indotto;
- il trattamento di sostegno al reddito in godimento collochi il lavoratore al di sotto della soglia di povertà assoluta secondo la definizione nazionale. In particolare costituirà elemento dirimente il numero di proroghe a cui il lavoratore è stato interessato;
- maggiore durata della permanenza del lavoratore nel bacino degli ammortizzatori sociali in deroga e no.

Per quanto fin qui evidenziato si da atto del fatto che nei percorsi di reimpiego dei lavoratori, compresi quelli in atto, il regime di impiego è da assimilarsi a quello di utilizzo, in analogia a quello definito dal DLGS n. 468 del 1997 e s.m.i, non originando infatti un organico rapporto di lavoro con l'Ente o l'Organismo utilizzatore.



Il totale degli eventuali trattamenti previdenziali più il **rimborso forfettario o bonus di utilizzo** (quantificati in importo uguale per tutti i lavoratori), che dovranno tenere conto delle limitazioni di cumulo previste dalla vigente normativa nazionale, costituirà il riferimento per l'impegno orario giornaliero alla partecipazione ai percorsi di reimpiego, che dovrà essere rapportata e comparata al trattamento stipendiale del personale con analogo livello dell'Ente o Organismo privato utilizzatore.

Entro sette giorni dalla stipula del presente accordo, un apposito tavolo tecnico tra la Regione Autonoma della Sardegna, la Direzione regionale dell'INPS, la Direzione regionale del Ministero del Lavoro e le P.S., dovrà definire uno specifico protocollo sulle procedure di semplificazione necessarie per la sottoscrizione del predetto Verbale di Accordo quadro istituzionale.

Al fine di dare attuazione a quanto contenuto nel presente accordo la Regione assicura l'immediato potenziamento dei preposti Uffici del competente Assessorato del lavoro.

Il contenuto del presente accordo quadro sarà sottoposto a verifiche periodiche, al fine anche di un suo costante adeguamento alle prevedibili e mutevoli esigenze che dovessero emergere in fase di attuazione.

Il Presidente della Regione

L'Assessore del Lavoro R.A.S.

Provincia di Cagliari

Provincia di Carbonia-Iglesias

Provincia di Nuoro

Provincia dell'Ogliastra
